

L' ISTRIA

IV. ANNO.

Sabato 26 Maggio 1849.

N. 24-25.

Inni antichi in onore di Santi Triestini.

Fin da quando monsignore il pio nostro vescovo, saliva la cattedra tergestina, che è veramente apostolica, ebbero occasione di dare qualche meschino lavoro nello stampato che il Consiglio Municipale voleva segnasse quell' avvenimento.

Diedimo allora gli atti sinceri dei nostri Santi Martiri, quali avevamo trovati in carte che già erano del nostro Piccardi allora canonico, poi ultimo vescovo della diocesi di Pedena, pio e dotto prelado. Quelle carte capitano per caso in nostre mani, or corrono parecchi anni, ed allora non ne avevamo fatto gran conto, rivolta l' attenzione ad altri studi ed occupazioni della vita; vari anni più tardi, scorrendo quelle carte l' antichità di quelle passioni, la sincerità del dettato (nessuna di quelle vite si palesa per rifatta) ci fe' salire il rossore, e credemmo riparare in parte la trascuranza, col darle alla luce in occasione sì solenne e tutta cristiana. Quelle lezioni furono riscontrate in breviario triestino, testo a penna, che registra l' officatura dei Santi quale costumavasi, prima che le chiese istriane avessero adottato il rituale romano. In quell' incontro demmo alle stampe due inni l' uno in onore di S. Giusto, l' altro in onore di S. Sergio come li avevamo trovati nel manoscritto incerto; le strettezze del tempo, i patimenti del corpo non ci permisero altro confronto che con qualche copia di questi inni, avuta in manoscritto, o veduta in istampa.

La dimenticanza in cui stanno le vicende ed i monumenti delle chiese istriane, presso la generalità del popolo, con grave pregiudizio e rossore, ci persuase a raccogliere fra i monumenti dell' antichità anche gli inni in onore dei Santi, inni che se non potranno andare pel dettato poetico al pari di quei bellissimi che hanno gli antichi poeti cristiani, e che serbansi dalla chiesa generale, saranno testimoni dell' antichità del culto, della venerazione dei nostri antichi, del grado di loro coltura. Qualche inno abbiamo posto insieme, ma il numero loro è di assai inferiore al desiderio; se non che abbiamo fidanza che le sollecitudini di quelli ai quali fecimo istanza, od il caso, supplisca l' insufficienza nostra; noi non ristiamo dal pregare e dal frugare.

Ed ecco che svolgendo quell' antico codice pergameno di cui femmo parola (e le chiese istriane dovrebbero averne parecchi di siffatti) ci cade sott' occhio un inno in onore del nostro Santo Martire Lazzaro, di quel Santo del quale abbiamo leggenda sincera e bellissima

quanto mai altre si possano desiderare, non solo a documento di antica religione, ma a decoro di patria. Le azioni principali della sua vita, si trovano toccate anche nell' inno; ad intelligenza della quarta strofa, diremo che il santo visse settantotto anni, espressi con = sette volte dieci, e due, e sei volte uno, che formano appunto settantotto.

Ricorderemo che santo Lazzaro pati nella persecuzione di Marco Aurelio Antonino che fu la quinta. I sacerdoti avanzi riposano nel duomo; erano dapprima nel tempio di S. Giusto, quando il nostro duomo non era ancor formato dalla riunione di due chiese del tutto separate e distinte; passò poi all' altare detto oggidì della Pietà; porzione delle sacre reliquie passarono nel 758 a Verona.

Ecco l' inno come potemmo leggerlo:

In festo Sancti Lazari martiris de Tergesto.

Alma mater ecclesia
Nunc recolat sollemnia
Digne colendo gaudium
In Martyris praeconium.

Hic a primaevio tempore
Suae spirans infantiae,
Ecclesiis militat
Deum quum vere timeat.

Annis post in majoribus
Tergestinae diaconus
Efficitur ecclesiae
Vigil factus q... maxime.

Per annos septem decies,
Duos et uum sexcies,
Quod predicavit gentibus.
Protexit eum Dominus,

Pauperibus quod habuit
Dispersit, dedit, tribuit;
Dilectus est a populo
Devote servit Domino.

In carcere devotius
Perfusus orat precibus
Ad dominum qui martyrum
Sors est corona et praemium.

Vana sprevit simulacra
Et blandimenta noxia,
Ob hoc Pompeius saeviens
Saevit in eum sic furens.

Quod decolatum foemina
 Nocte quaedam Eutropia,
 Qui Christo fudit sanguinem
 In tumba condit martyrem.
 Proinde martyr inclite
 Victor triumphans splendide,
 Victor fruens celestibus,
 Ora pro nobis omnibus.
 Te nunc pater piissime
 Precamur sancte domine,
 Ut Tergestinis precibus
 Sis Lazari propitius. Amen.

Le persone delle quali si fa menzione nell'inno, sono registrate anche nella passione: Junillo preside era il capo della provincia di allora; l'Eutropia *erat de genere christianorum et valde clarissimorum*; dama di nobiltà, vedova di personaggio che aveva carica di gran conto nella provincia. La leggenda narra che questa Eutropia coi servi suoi raccogliesse il sacro corpo, lo profumasse, lo involgesse in panni assai preziosi e mondi, e lo seppellisse in modo degnissimo. Tace la leggenda se sia stato deposto nella necropoli dei Santi Martiri, come è noto di altri nostri testimoni di sangue per la fede.

Il codice di cui abbiamo fatta menzione giovò a riscontrare gli inni già pubblicati dei nostri protettori S. Giusto e S. Servolo, e potemmo farvi rettificazioni che valgono a togliere parecchie tenebrosità e sconcezze. Giacchè l'occasione è propizia diamo ancor questi. Nella leggenda di S. Giusto si parla di un Manacius che noi correggeremmo in Munatius, e ne adduciamo la ragione. La persecuzione nella quale S. Giusto patì il martirio è del 290, quella estesissima e terribile di Diocleziano, che può anche dirsi l'ultima.

Dalla leggenda di S. Giusto apprendiamo che in ogni comune furono posti giudici a perseguire i Cristiani, e che il prefetto della diocesi d'Oriente fu Manacio. un FL · MVNATIVS · PLANCVS · PAVLINVS · V · C · fu per diecisette anni prefetto della Pannonia durante l'impero di Diocleziano, il nome di questo comparisce in epigrafi ed in alcune leggi: la leggenda della passione di S. Giusto sembra fare menzione di questo personaggio, salito poi alla carica di Prefetto d'Oriente nel 290; sarebbe andato al governo della Pannonia nel 273.

Fattisi a cercare le leggende di altri santi protettori, e nominatamente quella di S. Ermagora Protoepiscopo di Aquileja, ed il quale fu apostolo dell'Istria; di quel Santo Ermagora che per lunga serie di secoli, e fino a' tempi nostri fu il Patrono della provincia (S. Giuseppe fu dichiarato patrono dopo il 1814 per pubblica disposizione) potemmo vedere la leggenda di sua passione, però la si palesa per dettato del tempo dei Longobardi, ed egualmente l'inno in suo onore. Con che non intendiamo già di dire che i fatti narrati non meritino fede, ma unicamente che il dettato non risale ai tempi nè delle persecuzioni, nè a quei primi di libertà della chiesa; dal che ne viene che dovendosi collocare in epoca più lontana da quelli, non hanno il pregio raro che hanno le leggende nostre. E confessiamo che avendo dinanzi agli occhi e nella mente il passionario trie-

stino, non abbiamo animo di compiere la trascrizione di quegli atti, tanto ci paiono meno dei nostri. Venga pure ciò da soverchio amore di cose patrie, che a siffatto rimprovero certamente non ingiusto rimanderemmo, che i monumenti tutti di questa patria vennero raccolti in Trieste, fra rupi, nei burroni, sui solari, non monta; sono nostri, nacquero e durarono fra noi, sebbene dimenticati, sebbene calpestati; la memoria loro durerà quandanche per caso, per volontà saranno distrutti.

Diamo l'inno in onore di S. Ermagora, che riveriamo come apostolo come patrono della provincia; abbiamo motivo di darlo, perchè quest'inno fa parte del culto dei Santi provinciali: il Patriarca Raimondo della Torre nel sinodo tenutosi l'anno 1282 aveva ordinato che la festa di Santo Ermagora fosse celebrata in tutta la provincia metropolitana d'Aquileja. E senza questo il culto era frequente, nè cessò che ai giorni dei padri nostri, quando le cose di chiesa vollero rifarsi, con quell'effetto che è noto.

Aeterne Deus solio
 Coelorum sedens rutilo
 Nunc Hermachorae precibus
 Absolve nos sceleribus.

Fortunatique comodis
 Nos omnes reple monitis,
 Qui Hermacora praevio
 Succurrat lapsò populo.

Quos junxit tui caritas
 Merito colit civitas,
 Iisdem quae pastoribus
 Erepta est demoniis.

Proinde festa gaudia
 Omnes vicini populi
 Undique p...tim cursitant
 Letaque mente jubillant.

Nunc deo pastor inclite
 Nos recomenda sedule
 Qui procinisti inclitum
 Ut diluas flagitium.

Cujus amore capite
 Truncatus est ut hodie
 Sublimet Aquilegiam
 Urbem fovendo austriam.

Pro cujus nutu feminam
 Solasti Alexandriam,
 ...unitate populum
 Ad celi perduc solum

Prestet pater ingenitus
 Ejusque unigenitus
 Sanctusque paraclitus
 Nunc...p...laudibus.

Inno in onore di S. Giusto Martire Triestino.

Adest sacra festivitas
 In qua satis discrimina
 Miles tulit coelicola
 Propter superna premia.

Fervebat juris sanctio
 Nequissimorum Principum,
 Mutis sacellis sordidas
 Cogunt cremare victimas.

Tergestinis in finibus
 Martyr refulsit inclitus,
 A flore pueritiae
 Justus opere nomine

Manacius tunc impius
 Famam salutis audiens,
 Tetro recludit carcere
 Nervis attritum Martyrem.

Sistit atleta fortiter
 Minas tyranni respuens
 Almis canebat vocibus
 Grates perenni Judicis.

Nutans dedit sententiam
 Demens dehinc Manacius,
 Gravi jubens sub pondere
 Colla laxata premere.

Tum lineo sub stamine
 Massa revinctus plumbea
 Adstrinxit almos humeros,
 Salo mersit cum garbaso.

Cujus sacrum corpusculum
 Equor vomit in litore,
 Sebastianus praesbiter
 Sepulchro tradit martyrem.

Deo patri sit gloria
 Ejusque soli Filio
 Cum spiritu paraclito
 Et nunc et in perpetuum. Amen.

Nel quale inno compariscono rettificate assai voci: *tulit*, in luogo di *dedit* nel terzo verso della prima quartina, *sistit* in luogo di *stetit* delle quinta, *Nutans* che esprime l'indecisione del Magistrato, ben meglio a luogo che non l'indecente *Ructans*; *stamine*, in luogo di *flamine*, nel primo verso della settima quartina; *Salo mersit cum garbaso* in luogo di *Solo mersa cum garboso* *Equor* in luogo di *liquor* nel secondo verso della penultima quartina.

Per quante diligenze avemmo fatte non ci riuscì di conoscere il valore della voce *garbaso*; possiamo solo sospettare che in luogo di *garbaso* dovesse stare *carbasso*, da *carbasus femin.*, ed indicasse un panno lino leggero, nel quale fosse involto il santo. Questa spiegazione ci sembra migliore che non il supporre che *carbassum* stasse per vela, e che con ciò si volesse indicare la barchetta nella quale stava il santo, e colla quale fu gettato nel mare.

Del quale Santo diremo che la tradizione, le leggende, l'inno, attestano essere stato gravato di piombo perchè il corpo scendesse nel profondo del mare; gli stromenti del martirio che si conservano al suo altare, sono all' invece pietre grosse. Vi fu chi credette trovare in ciò discordanza, e nella discordanza argomento di dubitare della vita del Santo; però discordanza non vi ha. Imperciocchè *plumbum* non indica soltanto il metallo, ma qualunque cosa gravissima, per cui nel medio tempo dissero

plumbata ciò che noi diciamo *pesi*. Anche oggidì diciamo stare a piombo, cadere a piombo, la linea che descriverebbe un grave qualunque cadendo, o la linea che è segnata da un filo cui sia sospeso un grave; piombo diciamo a quell' utensile di muratori, che non è sempre di piombo, ma spesso di ferro. Non è fuori dell' ordine naturale delle cose, il ritenere che l'avarizia o l'economia fiscale sostituisse nelle esecuzioni la pietra che nulla valeva, al piombo che era di valore, e sarebbesi perduto; anzi è più naturale supporre che non usassero mai il metallo ma ciò che con minore opera faceva l'effetto medesimo. Il nome fu conservato.

Inno in onore di S. Servolo Martire Triestino.

Primo dierum omnium
 Quo Christi servus floruit
 Servivit hic et profuit,
 Est hoc Deo gratissimum.

Pulcher prae cunctis Servulus
 Mente plus placens Domino
 Sortitur partem optimam
 Inter patronos maximos

Vocatus hic a Domino
 Respondit adsum Servulus,
 Ad parentes revertitur
 Solo jussu Dominico.

Annos habens duodecim
 Divina voce petitur,
 Almam sortitur gratiam
 Sancto calescens flamine.

Anno uno et mensibus
 Novem orationibus,
 Intendit totis viribus
 Nihil edens in speleo.

Clamat de coelo dominus
 Ey dulcis o Servule,
 Audita est oratio
 Pete quod vis et dabitur

Ex improvviso coluber
 in campum exiit maximus
 Erecta cruce perimit
 Athleta Christi daemonem.

Elisus a demonio
 Instanter petit Servulus
 Adjurat et restituit
 Baptizatus a finibus

Hic in dolore gratias
 Semper canebat domino,
 Ferventius compatiens
 Vexatis saevo spiritu

Fulgentia pro unico
 Prona praecatur martyrem
 Qui socrum Petri nominat
 Febricitantem liberans.

De Didymo quid referam?
 Praecipitatur ab alto
 Intimus Christi Servulus
 Restaurat hunc semivivum.

Coecis multis restituit
 Visum mentis et corporis,
 Nam Deus hunc dilexerat
 Prae cunctis illius temporis.
 Suspenderit eucleo
 Laniatur eum unguis,
 Perfunditur diutius
 Alacer ut currat viam.
 Junillus saevit in sanctum
 Clementem fortem et pium,
 Occulte jubet in gutture
 Infigi saevum gladium.
 Proinde te piissime
 Praecamur omnes supplices
 Ut tergestinis, Servuli
 Praeces semper proficiant. Amen.

Quest' inno non soffrì tante varianti come avvenne di quello in onore di Santo Giusto; quando lo abbiamo pubblicato nel libro citato di sopra avevamo sott'occhio lezione che discordava da quelle che più tardi ebbero ad avere. Nel codice ora esaminato troviamo confermata una rettificazione che fino ad allora ci eravamo permessi, e fu quella di leggere il nome del prefetto della provincia *Junillus* in luogo di *Julinus*. Quest'ultima lezione non era assolutamente da rigettarsi perchè *Julus* è cognome pretto romano, e da questo poteva ben farsi *Julinus*, ed usarsi il solo cognome nell'indicare la persona cui era proprio; abbiamo fino d'allora preferito *Junillus* per certa quale simpatia; oggidì abbiamo codice che legittima la lezione alla quale abbiamo data preferenza.

La leggenda di Santo Servolo potrebbe a primo aspetto sembrare posteriore in tempo alle altre per due motivi: per le cose miracolose che si narrano, delle quali le leggende vanno scarse; e pel nome di Adolfo o Ataulfo che si vede dato ad un ministro del preside anzi al suo vicario. Del quale nome diremo non essere necessità di ritenerlo veramente per Adolfo od Ataulfo, ma poterlosi ben meglio supporlo *Adelfo*, nome non insolito per fede dell' *Orelli* (5165) *ADELFI · CLODIO · CELSINO · INSIGNI · ET · C · V*; anzi proprio di persona che era in grandissima dignità e senatore di Roma. Ned era insolito anche in queste nostre parti, imperciocchè nel principio del V secolo fu arcivescovo di Aquileja certo *ADELFO*, il di cui nome non era certamente Adolfo come si legge in qualche sillabo di quei prelati, se in diminutivo volgare si disse *DELFINO*, come i sillabi registrano. E quanto alla narrazione di miracoli anche in altre leggende si registrano, e seppure meno numerosi, ciò non pare a noi sufficiente per volere dettata più tardi la passione di S. Servolo, imperciocchè la lingua, i modi di questa, lo stile tutto concordano con quelli delle altre leggende. Le quali poi nel procedimento usato contro i Martiri, nelle forme usitate pel giudicato, nelle magistrature e negli officii anche villi, nelle formole verbali degli interrogatori e delle sentenze, nella lingua, nelle pratiche lasciate ai cristiani, nella mancanza di pietose magnificazioni dei patimenti, si palesano per antiche, concordi cogli atti più sinceri di altri martiri, ed opera come pensiamo del quarto secolo, quando fu data la libertà alla chiesa e concesso il culto pubblico.

Delle Decime.

Le decime che si pagavano nell'Istria erano derivate dal diritto pubblico, poche e recenti erano quelle che provenivano da patti privati, e queste di recente e nota costituzione, per cui comparivano piuttosto eccezioni alla regola, eccezioni che si trovavano nelle enfiteusi dove la proprietà era divisa fra direttario ed utilista. Dove il terreno era di pieno dominio del proprietario, la decima era sempre una *pubblica imposta*, la quale era di doppia indole, *laica* cioè ed *ecclesiastica*; non già così per riguardo all'origine dell'obbligazione, ma per riguardo all'applicazione se ad oggetto profano, o ad oggetto di chiesa. Questa applicazione portava di conseguenza che le leggi ecclesiastiche vietavano ai laici di possedere le decime ecclesiastiche, ne ciò poteva concedersi che per cause specialissime, per benemerita verso la chiesa, ed erano eccezioni rarissime, e non portavano presunzione a favore di chi le detenesse. Le decime laiche all'incontro, erano in origine del principe soltanto, ma dalle mani del principe passarono per alienazione, o per liberalità in mano di privati, e sebbene il titolo dell'esazione fosse pubblico, la decima esatta diveniva patrimonio privato. Dal possesso di queste decime laiche non era esclusa persona alcuna che fosse capace di diritti civili, non vi erano escluse le chiese e le persone ecclesiastiche.

Fino a che durò il vecchio sistema, (e durava ancora nei primi anni di questo secolo) non furonvi incertezze, nè le decime di una specie si confusero colle altre; ma introdotta l'imposta reale sussistette insieme a quella la decima laica, diminuita soltanto del venti per cento, ed abolita la decima ecclesiastica, la sconoscenza delle cose provinciali fe' sì che si ritenessero ecclesiastiche le decime possedute dal clero; si ritenessero ecclesiastiche decime possedute da laici, purchè ne avessero investita da persona ecclesiastica; la sconoscenza della storia nostra fe' poi che non si andasse più in là per riconoscere, il che sarebbe stata cosa non difficile, come siffatte decime fosser venute in mani di persone ecclesiastiche.

Le decime ecclesiastiche colpivano tutte le terre; erano la decima o nona parte (dacchè il nome non rispose sempre alla cosa) di alcuni frutti negli agri liberi dall'imposta reale, erano la quarta parte dell'imposta reale in quei terreni che pagavano la decima; e questa quarta parte veniva pagata dal decimante non già dal decimato, il quale corrispondeva una decima sola, mai due; il *quartese* prese nome appunto dall'essere la quarta parte della decima.

Questa proporzione numerica, mantenuta da osservanza di secoli, anzi da nessun cambiamento in ciò, è guida a riconoscere quali delli agri fossero anticamente liberi da imposta o colonici, quali soggetti a dominio altrui che si manifestava appunto colla decima. Però non è questa regola assoluta, imperciocchè anche negli agri colonici, i terreni non sempre venivano dati in dominio pieno e libero, nè sempre senza alcuna annua corrispondenza, dal che forse proviene che anche negli agri colonici non sempre la *decima* fu di dieci su cento.

La persona che percepiva la decima ecclesiastica, o vescovo, o capitolo, o clero curato, è guida per riconoscere le antiche giurisdizioni, e trarne argomento non solo pel governo di chiesa, ma altresì pel governo civile.

Quantunque le memorie che or sono parecchi anni avevamo raccolto sopra ciò, non le riteniamo tutte attinte a fonti degni di fede, ci proveremo a dirne qualcosa, e trarne induzioni.

L'agro colonico di Trieste pagava la decima, e la paga tuttora in accordo di reluzione, fissato fino dal 1459, queste decime spettavano per due terze parti al vescovo, una terza parte al capitolo. Il vescovo esigeva la decima e la esige tuttora nel comune di Dollina per tutto il tratto fino a Cernicall, e sul Carso ma questa decima è laica non ecclesiastica; e questo territorio che nel medio tempo si disse il *Vescovato* era l'agro serviente del comune di Trieste.

In Capodistria, secondo le notizie che abbiamo, il capitolo non avrebbe percepito decima alcuna; il vescovo non le avrebbe avute che in Sermino, in Briz, ed in Scoffie, per dotazione fatta dal comune nel secolo XII, le decime sarebbero state tutte dei curati. La quale condizione, se veramente fu così, mostrandosi del tutto diversa da quelle usitate nel rimanente dell'Istria, accuserebbe un rivolgimento totale dell'antico stato, il quale facilmente potrebbe attribuirsi all'invasione di slavi, pagani, della quale fu fatta altissima lagnanza nel Placito istriano dell'804, dei quali si dice che ricusavano il censo alle chiese; questa sovversione troverebbe appoggio in ciò che a quei tempi la città di Capodistria si tenne per l'impero greco, mentre la terra ferma era dei Franchi; sarebbe confermata da ciò che Capodistria fu lungo tempo senza vescovi, nè li riebbe se non assegnando loro nuova dotazione. Allorquando il cristianesimo fu adottato da quelli Slavi nel IX secolo, lo fu nelle forme d'allora, e secondo le condizioni civili di quel popolo, per cui la deficienza totale di capitoli si frequente altrove. Però, dubitiamo che il capitolo di Capodistria mancasse totalmente di esazioni decimali come ci fu detto; in Isola esigeva certamente.

In Pirano, in Castelvenero, in Salvore le decime erano capitolari, il vescovo non vi aveva parte.

In Buie, in Tribano, in Carsette, in Crassizza, che nel medio tempo, e più addietro, formavano un sol comune ecclesiastico, le decime erano del vescovo e del capitolo. In Cittanova e Verteneglio che già formavano un sol comune ecclesiastico, erano del capitolo; in S. Lorenzo di Daila che era baronia del vescovo, erano di questi siccome signore, così Portole, così Cepich pagano la decima al vescovo, Grisignana, Villanova, Piemonte nè al vescovo nè a capitoli.

Il capitolo esigeva le decime nella città di Parenzo, in Sbandati, in Monsalese, in Fratta, in Villanova, in Dracvez, in Varvari, in Foscolino, in Monghebbo, in Maggio, nell'agro colonico e nell'agro serviente; la proporzione numerica segnerebbe l'uno e l'altro. Abrega pagava al parroco, Torre al vescovo, ma Torre era baronia del vescovo come era Orsara.

In S. Lorenzo e Monpaderno che già erano un solo comune esigeva il capitolo, in S. Vincenti il vescovo

del quale era baronia, in Canfanaro il vescovo ed il capitolo, così in Rovigno ed in Valle.

Quanto a Pola diremo che niun luogo era esente da decime capitolari; il vescovo esigeva insieme alli capitoli in Promontore, Pomer, Lisignano, Sissano, Altura, Galesano, Dignano, Roveria, Filippiano, Carnizza.

Il capitolo di Montona esigeva in Bercaz, Caroiha, Racotole, S. Vitale, Visignano, Sterna, Montreo, Novaco, Caldier, S. Domenica.

In Pingente e Rozzo vi erano decime capitolari, non vescovili.

Secondo altre notizie, in Pola, in Dignano, in Bagnoli la decima avrebbe importato il 3 per cento, ed in Pola vi avrebbe partecipato il vescovo; la quale cifra vogliamo registrare siccome diversa dalle solite. In Cittanova, Verteneglio, in Buie, la decima sarebbe stata il cinque per cento; in Buie avrebbe partecipato anche il capitolo di Cittanova, in Cittanova e Verteneglio anche il vescovo, in Umago la decima sarebbe stato il trentesimo, in Montona, in Pirano il quarantesimo; in Isola il centesimo, in S. Lorenzo di Daila il capitolo di Cittanova avrebbe avuto il centesimo; in Montona il vescovo avrebbe partecipato alla decimazione, in Portole la decima sarebbe stato una decimaquinta parte; in Parenzo sarebbe stato il cinque e l'otto per cento, il che intendiamo secondo la diversa condizione dell'agro e dei terreni; in Canfanaro l'otto per cento, in Valle il venti per cento.

Questa varietà di cifre non pensiamo che provenisse dalla primitiva imposizione della decima, la quale ebbe questo nome certamente dalla quota parte dei redditi di ogni e di certa categoria; ma dalla ripartizione che seguiva della decima tra vari percipienti diversi, per cui, a mo' di esempio, nelle baronie decima si diceva la percezione del barone, sebbene non costituisca che tre quarte parti della decima, quartese dicevano la quarta parte che esigeva il clero; di rincontro negli agri municipali, la cifra si regolava secondo gli altri aggravii reali, per modo che uniti a questi non superasse il dieci per cento di diretta.

Così supponiamo a mo' d'esempio che in Cittanova e Buie la decima ecclesiastica fosse il cinque per cento, perchè i terreni erano sottoposti già a cinque per cento in favore di persona laica; che Montona e Pirano pagando la quarta parte della decima, fossero per l'imposta reale parificati alle Baronie; che Umago pagando il trentesimo fosse in condizione di imposta simile a Pola che pagava il tre per cento; che Parenzo esigesse l'otto per cento nell'agro colonico, il cinque nell'agro soggetto, perchè già questo sottoposto al cinque per cento a favore del comune dominante.

Precise notizie sulla cifra delle decime del clero, sulli comuni o frazioni ove si esigevano, sulle persone che li percepivano guiderebbero a riconoscere anche le condizioni di chiesa per altri riguardi. In antico le decime non si pagavano ai parroci che è quanto dire ai curati, sibbene ai plebani; i plebani le ripartivano fra i parroci loro sottoposti, la plebania si riteneva corpo non suddiviso; la percezione dei plebani, sarebbe indicazione dell'estensione delle antiche plebanie. Noi preghiamo chiunque abbia conoscenza di questo argomento,

o che può procacciarle, di non ricusare siffatti materiali; da qui a pochi anni ogni traccia sarà irrimediabilmente perduta.

A quelli che dubitassero se le decime del clero fossero veramente imposizioni per pubblico titolo, o piuttosto contributi di private società dipendenti da patti o debito baronale; mostriamo cosa ne pensasse il primo governo austriaco in un suo decreto indirizzato a tutte le magistrature della provincia d'allora; decreto il quale è di grandissima autorità, perchè è noto che quel governo non aveva punto cangiato il sistema precedente, che era pur quello che durava da lunga serie di secoli; ed è noto che quel governo, non aveva creduto che colla soggezione della provincia all'Imperatore d'Austria, avesse tacitamente adottato, e dovessero valere per principio di reggimento, le costituzioni o leggi delle provincie tedesche dell'Impero siccome è avvenuto dopo il 1814, più per inclinazione di governanti che per volontà di legge.

Nel quale decreto noteransi parecchi estremi, il nome di pubblici debitori, il nome di annua imposta, il diritto di esazione nel governo provinciale quand'anche l'esatto passasse nelle mani del clero: il diritto del governo provinciale di condonare l'imposta, di accordare termini al pagamento di sospendere l'esazione; di adoperare il modo militare di esazione anziché il civile. Dalle quali cose tutte, si mostra chiaramente l'indole della decima, imperciocchè il modo introdotto più tardi di procedere all'esazione di annualità di certa specie, mediante le autorità amministrative, era allora del tutto sconosciuto, procedendosi con altre leggi, e savissime, le quali sapevano abbinare la sollecitudine nel pronunciare, colla libertà e giustizia della difesa, in caso l'esazione fosse controversa.

Ad intelligenza di chi avesse meno pratica delle cose istriane, diremo che i tribunali provisionali, ai quali si indirizzava il decreto, non erano soltanto tribunali di giustizia, ma anche magistrature governative.

N. 2060.

Al Tribunale provisionale di

« Convenendo, che cotesti pubblici debitori delle decime del clero, abbiano finalmente a verificare i pagamenti di quanto concerne il rispettivo loro debito, o che non fu da essi mai pagato sotto il decesso governo fino dall'anno 1796, o che non l'hanno fatto negli anni 1797 e 1798, o che sono restanzieri degl'anni 1797 e 1798, predetti, perciò viene intimato ad esso tribunale verso il presente decreto la seguente risoluta pubblica volontà, che non atteso verun pretesto deve esser inalterabilmente eseguita.

A tutti li debitori, che si trovano in difetto dell'annua imposta decima non mai da essi pagata sotto il passato governo fino all'anno 1796, si dovrà intimare l'intero pagamento delle rispettive loro quote, tempo tre mesi, da principiarsi dal momento dell'intimazione, quando per altro non si legittimassero con formali documenti di aver pagato, o di esserne stati esentati.

Tutti gli altri poi che egualmente non l'hanno pagata negli anni 1797 e 1798, o che sono restanzieri de' medesimi anni, si dovranno alli primi intimare il pagamento del loro debito dentro giorni 15, ed alli secondi, cioè restanzieri, che abbiano da pagarlo prontamente, altrimenti si dovrà spedir loro l'esecuzione militare, per astringerli all'intero saldo di quanto rimangono ancora in difetto.

Perchè poi esso tribunale abbia un esatto riscontro delle categorie de' predetti debitori, e restanzieri delle nominate epoche, resta qui unito un foglio di tutti cotesti debitori, colli rispettivi loro debiti, il tempo cui sono in difetto, colle rimarche parimenti di que' tali, a favore de' quali fu decretato a questo governo la sospensione per ora dell'esazione, e ciò perchè serva di chiara norma alle direzioni di esso tribunale, dalla di cui esattezza questa superiore autorità si attende il miglior destino di questo premuroso affare.

Capo d'Istria, 23 maggio 1799.

F. F. DI ROTH.

Per il ces. reg. governo
provisorio dell'Istria

Emmanuele Persoglia,
segretario.

Alcuni atti del primo governo austriaco
in Istria.

Nell'epoca corsa dal giugno 1797 fino alla prima metà dell'anno 1804, quella parte dell'Istria che dicevasi veneta, divenuta suddita all'Imperatore Austriaco ebbe proprio governo provinciale, diretto, anzi formato esclusivamente da Francesco Filippo de Roth stato consigliere in Trieste, e che morì in Capodistria medesima.

Il reggimento del de Roth fu amato, e di lui e del suo operare dura ancora la memoria, perchè fu prudente assai e savio, e popolare, mostratosi col fatto, come una unica persona (nella quale si abbinavano anche uffici giudiziari), bastasse a reggerla, con a lato un segretario, e sotto a sè sette dipartimenti (come allor li dicevano) sostenuti da cittadini.

Il governo era allora novello del tutto, i popoli inclinati alla conservazione degli antichi ordinamenti; pure a tenere fedele quella provincia in tempi che erano agitati assai, non occorre nè apparato di forze militari, nè servigi di polizia, fu sufficiente la saviezza degli ordinamenti. I quali cessati del tutto per la sorvenienza di altre condizioni ed europee e provinciali, divennero sì difficili a rinvenirsi, che a grave fatica potemmo porne insieme alcuni, non già stampati tutti, ma il più a penna. Potemmo bensì avere la lista delle ordinanze rilasciate in quel corso di tempo, ma è opera privata di persona che attendeva al foro, e non abbiamo certezza che sia completa. La serie nuda è poca cosa; il governo pubblico non credette nè allora, nè poi, di farne raccolta; le stesse leggi fondamentali del 1813-1814, ed anche

più tardi, sono divenute rarissime, nè figurano in collezione alcuna.

Se questi documenti dovessero servire soltanto a fissare i diritti, la perdita o la rarità non sarebbe strana, imperciocchè dura da lungo tempo tale incertezza (intendiamo della legislazione che dicono politica) ma questi documenti appartengono alla storia; e la perdita è grave, perchè la storia deve ammaestrarci nella vita.

Leggemmo in certe storie scritte dopo il 1814, che l'Austria nel prendere possesso dell'Istria nel 1797 ponesse in campo diritti desunti da una delle corone reali, e nel primo ingresso facesse sventolare vessillo che non era quello della casa; potemmo avere il proclama pubblicato in allora e le cose non furono come si scrisse. Diamo il proclama allora pubblicato. Vi aggiungiamo due leggi favoriteci dal signor marchese Francesco de Polesini, e che riguardano importantissimo argomento, quello della legna e dei pascoli vaghi. Le pubblichiamo volentieri in prova che il male, a sanare il quale si applicarono in 50 anni rimedi sì svariati, dagli eroici fino al non fare nulla, è di antica data; le pubblichiamo in prova delle sollecitudini del reggimento di allora.

(Occupazione della Provincia)

NOI RAIMONDO DEL S. R. I. CONTE DI THURN, HOFFER E Valsassina, Capitano ereditario di Duino, Signore di Sagrado e Vilpuzano ecc. ecc., effettivo Ciambellano, Consigliere attuale intimo di Stato, e Supremo Capitano delle Principate Contee di Gorizia e Gradisca, al servizio di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, suo cesareo regio Commissario, e Gran Croce dell'ordine di Leone bianco.

Avendo il funesto sconvolgimento, che uno spirito di disorganizzazione totale produce in questi momenti in molte diverse parti dello Stato Veneto, giustamente eccitata l'attenzione di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, la suddetta Maestà Sua, sollecita di assicurare a' suoi sudditi la tranquillità, col mantenere il buon ordine nelle vicine provincie, avrebbe creduto mancare agli impulsi delle paterne sue premure, se differisse più lungo tempo a prendere per sì importante oggetto le misure le più opportune nelle circostanze attuali; quindi per preservare la provincia dell'Istria da tristi effetti della totale sovversione, che ha già fatti tanti progressi nel resto degli Stati Veneti, come pure per conservarvi gli antichi suoi incontestabili diritti, non ha creduto potersi dispensare di farvi avanzare le sue truppe.

Gli abitanti di questa Provincia ravviseranno certamente nell'ingresso delle Truppe Austriache un motivo di riconoscenza a Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, alla di cui vigilanza divengono debitori della continuazione di loro tranquillità nell'uso inviolato delle loro proprietà; quindi spera Sua Maestà, che ogni abitante si farà un dovere di cooperare per quanto gli spetta, al mantenimento del buon ordine, con che riceverà ciascheduno dalla parte delle Truppe Imperiali la protezione la più efficace ne' suoi beni, e nella sua persona; mentre incorrerebbe irremissibilmente i più severi castighi chiu-

que osasse in qualunque siasi modo, opporsi alle misure benefiche di detta Maestà Sua.

Dato in Capodistria il di 10 giugno 1797.

RAIMONDO CONTE DI THURN,
Cesareo Regio Commissario.

Giambattista Conte di Thurn,
Segretario.

(Sui pascoli vaghi)

CIRCOLARE

del cesareo regio Governo provvisorio dell'Istria.

Li riflessi prestati da questo Governo sopra l'argomento delle Greggi montane, che si portano a svernare dal settembre al maggio di cadaun anno nell'estensione di questa provincia, lo hanno indotto a ricercare con suo decreto 6 aprile decorso, da cadauno di essi dipartimenti que' lumi tratti dalle loro locali conoscenze e speculazioni, che servano a decidere con sodi e non equivoci fondamenti, se convenga con viste di utilità la discesa di tali greggie erranti, e se sia necessaria la loro assoluta proibizione.

Prestatisi essi all'esaurimento di tale comando, si sono ricevute poi le loro consultive informazioni, alle quali adattandovi quell'esame conveniente ad oggetto così importante; ma in pari tempo di dubbia questione, si considera nella discesa di esse greggie l'utile che risente l'intero della popolazione, non meno che li vantaggi privati: come appunto complessivamente si calcolano li profitti che ne derivano a' proprietari de' fondi per le pattuite vantaggiose affittanze; l'abbondanza del concime alla prosperità de' terreni; e l'esistenza continua di animali d'aratro, e di quelli da macello: oggetti tutti di sommo bene, di utilità comune, e di massima necessità; quali fanno, che da questo governo venghi risolutamente deciso, che debba continuare, come in passato, la discesa di tali greggie montane a' pascoli invernali di questa provincia.

Ma, a freno peraltro delle mancanze de' custodi o pastori, tanto delle mandrie pecorine, quanto di ogni altro bestiame, nell'usare le dovute avvertenze e vigilanze, per non inferire danni a' più preziosi prodotti dei fondi, con scoraggiamento dell'industria nazionale; e parimente, ad oggetto di promuovere l'aumento del prodotto di scelto foraggio, onde meglio nutrire e moltiplicare la specie bovina, di cui scarseggia la provincia, senza privarla del profitto delle greggie, questo governo statuisce:

1mo. Che sia assoggettato ad una pena afflittiva, da moderarsi secondo la trasgressione dalla giustizia e prudenza del tribunale o direzione politica, ogni dannatore, subito che sia comprovato ad evidenza contrafacente, senza punto scemare al debito de' legali risarcimenti per il danno.

2do. Che sia vietata, dalli primi giorni di marzo in poi, di ciaschedun anno la pastura delle pecore ne' prati, Cavedagne, ed altri luoghi riservati ad uso di fieno, sotto pena di lire 100, da essere esborsata da' pastori di tali

animali, qualunque essi sieno; ovvero, in mancanza di modi sufficienti, a pagare una tale penale di 15 giorni di lavori pubblici.

3zo. Che il ritratto di tali pene pecuniarie, da essere successivamente custodito, in via di deposito, nella rispettiva pubblica Cassa, sia destinato all'incoraggiamento dell'agricoltura, per erogarsi, o in premio a più industriosi cultori, particolarmente a quelli che comprovassero di aver convertito qualche campo in prato artificiale colla seminazione de' trifogli, della lucerna, od altra erba consimile; o in qualche altra opera generalmente proficua in tale rapporto, secondo che sarà annualmente proposto dal discernimento delle rispettive Superiorità locali all'autorità di questo governo per la sua approvazione; e finalmente

4to. Che s'intenda appoggiata al zelo della rispettiva Superiorità locale la cura di promuovere, e d'insinuare l'uso delle siepi, e de' recinti di muro nelle situazioni adattate per difendere le campagne dalle infestazioni de' danni e degli animali.

Tali ordinazioni saranno dall'esattezza della Superiorità locale, fatte diffondere, e pubblicare a comune intelligenza ed osservanza.

Capodistria, il dì 22 maggio 1798.

F. F. DI ROTH, m. p.

Per il cesareo regio Governo
provvisorio dell'Istria

Emmanuele Persoglia, m. p.
Segretario.

(Sul disboscamento)

N. 438.

CIRCOLARE

del cesareo regio governo provvisorio dell'Istria.

Riconoscendo questo governo, con fondato riflesso, derivare la penuria delle minute legna in tutta la provincia dall'abuso de' svegri che vengono effettuati nei monti con la vanga, e nelle pianure e colline persino con l'aratro, di maniera che quest'essenzialissimo prodotto, un tempo così perenne e proficuo a tutte le popolazioni istriane, oggi mai è divenuto appena sufficiente a somministrare il bisogno per le cucine e forni; non si può per conseguenza ulteriormente soprassedere con tolleranza, che vengano offese le leggi, distrutta ogni vegetazione avvenire, e tolto particolarmente alla povertà ogni mezzo di godere della naturale abbondanza di un requisito così necessario ed indispensabile per la vita.

Quindi volendosi riportare alle provide particolari leggi emanate dalla cessata Repubblica a presidio della materia boschiva, riguardata sempre con viste della massima vigilanza, che proscrivono tali svegri, considerati in ogni tempo l'origine principale ed unica al depauperamento di un prodotto di prima necessità; perciò, alla

pubblicazione del presente decreto, sarà cura immediata e particolare di ciascuna Superiorità locale d'impedire sul momento in tutto il rispettivo territorio ogni incominciato svegrio ed escavazione delle così dette zocche, rasoni e cespugli in terreno boschivo, sotto l'irremissibile pena, a chiunque in sprezzo del pubblico comando non dimettesse il lavoro, di soggiacere a' maggiori castighi ed afflittive penali, che contro degl'inobbedienti saranno disposte da ogni Superiorità locale, preliminarmente al rapporto che ne dovrà avanzare a questo governo nel caso di scoperta inobbedienza, per l'applicazione secondo le circostanze, e conferma, o modificazione del castigo medesimo.

Tale essendo la determinata pubblica volontà, saranno resi responsabili tutti li capi delle comunità territoriali a denunziare presso la propria Superiorità locale, li contraffattori nella materia delli suddetti svegri ed escavazioni di zocche, verso la comminatoria a' medesimi di essere considerati degni di eguale castigo, qualora fossero per qualche mezzo provati di connivenza cogli istessi rei.

Avendosi finalmente coll'antecedente decreto 28 marzo 1798 al N. 1095, fino a tutto settembre dell'anno stesso, proscritti in tutta la provincia gli animali caprini, quantunque si supponga, che abbia riportata la debita esecuzione il pubblico comando antedetto; nonostante sarà del particolare impegno delle Superiorità locali di assicurarsi della voluta osservanza dello stesso, ordinando, che in termine al più di giorni 15 a die *intinationis*, tutti li caprini che vi esistessero presso li proprietarj del suo rispettivo territorio, che non fossero stati assentiti per particolari circostanze ad uso di medicina da quest'istesso governo, sieno irremissibilmente distrutti; sicché perisca una specie cotanto dannosa all'incremento de' boschi, ed alla vegetazione delle tenere piante che somministrare devono un tempo de' preziosi capitali alla Regia Marina.

Capodistria, il dì 12 febbrajo 1799.

F. F. DI ROTH, m. p.

Per il cesareo regio Governo
provvisorio dell'Istria

Emmanuele Persoglia, m. p.
Segretario.

Inchiesta.

Nel 1413 per occasione di questioni tra la città di Capodistria ed il Vescovo, il senato ordinò che gli atti tutti dell'archivio vescovile passassero nel castelleone, e vi fossero custoditi sotto quattro chiavi, del podestà, del vescovo, del capitolo e del comune. Quale destino ebbero quelle carte, nelle vicende guerresche di quel castello, o nella sua demolizione?